

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-894 del 23/02/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - AZIENDA AGRICOLA CA BASSA DI FILIPPINI OSVALDO & C. - SOCIETA' SEMPLICE PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR), VIA MAZZACAVALLO, 36 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 34/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-929 del 23/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Sissa Trecasali in data 28/07/2022 prot. n. 9836, acquisita al protocollo Arpae n. PG/2022/164589 del 07/10/2022, presentata dalla AZIENDA AGRICOLA CA BASSA DI FILIPPINI OSVALDO & C. - SOCIETA' SEMPLICE nella persona del Sig. Osvaldo Filippini in qualità di Legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Sissa Trecasali (PR), Via Mazzacavallo, 36 CAP 43018, in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del Codice dell’ambiente per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**

che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell’istanza AUA in esame, è quella di “Allevamento suini”;

RILEVATO CHE:

- la Ditta risulta autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n 416/2015 del 27/02/2015;
- a seguito della diminuzione del numero potenziale di scrofe allevabili (che passa a 743), l'impianto non rientra più nella categoria IPPC 6.6 c) "Impianto per allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe";
- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2022/167848 del 13/10/2022 alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 15/11/2022 prot. n. 14950 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/188402 del 16/11/2022;
- che l'istanza alla data del 16/11/2022 risulta correttamente presentata.

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/189542 del 17/11/2022:

- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2022/200553 del 06/12/2022, formulata a seguito di quanto richiesto dal Comune con nota prot. n. 15917 del 02/12/2022 (prot. Arpae PG/2022/199103 del 04/12/2022);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2022/203130 del 12/12/2022, depositata agli atti;
- il parere per quanto di competenza del Comune di Sissa Trecasali prot n. 16579 del 15/12/2022, acquisito a protocollo Arpae PG/2022/206183 del 16/12/2022, riguardante la valutazione del Comune in merito all'attività svolta dalla Società "*classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.*", richiesta da Arpae con nota prot. n. PG/2022/201956 del 09/12/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la richiesta di proroga della Ditta alla presentazione delle integrazioni trasmessa dal SUAP in data 27/12/2022 prot. n. 17155 ed acquisita a protocollo Arpae PG/2022/211793 del 27/12/2022;
- l'assenso alla proroga di Arpae prot. n. PG/2023/1299 del 04/01/2023 e la conseguente concessione di proroga del SUAP prot. n. 293 del 09/01/2023 (prot. Arpae PG/2023/2914 del 09/01/2023);
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 26/01/2023 prot. n. 1154 (prot. Arpae PG/2023/15019 del 27/01/2023);
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae prot. n. PG/2023/15915 del 30/01/2023;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 80110 del 06/12/2022, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/201497 del 07/12/2022, confermato da AUSL in data 10/02/2023 prot. n. 10089 (Prot. Arpae PG/2023/25296 del 10/02/2023), allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere del Comune di Sissa Trecasali espresso in data 15/02/2023 prot. n. 2192, ed acquisito a protocollo Arpae PG/2022/27923 del 15/02/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- la determinazione n. 62 del 15.02.2023 dell'ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE trasmessa in data 16/02/2023 prot. n. 892 ed acquisita a protocollo Arpae PG/2023/28532 del 16/02/2023, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 4);
- la relazione del competente ufficio di Arpae – SAC di Parma del 17/11/2022 che si occupa di utilizzazione agronomica;

EVIDENZIATO per la matrice scarichi idrici:

che nel corso dell'istruttoria di AUA il Comune nel proprio parere prot. n. 2129 del 15/02/2023 ha specificato che *"... nell'ambito dell'insediamento in argomento, è stata rilasciata dal comune di Trecasali in data 01.04.2014 prot. n. 2767, autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dalla casa del custode, intestata al sig. Filippini Angelo Ezio. Nell'ambito della procedura di AUA il sig. Filippini Osvaldo, in qualità di titolare della ditta e nuovo intestatario dello scarico ha dichiarato che nulla è stato modificato rispetto a quanto precedentemente autorizzato ..."*;

RILEVATO INOLTRE CHE a seguito dell'istruttoria condotta è emerso che l'istanza AUA contempla anche il seguente titolo abilitativo:

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito Valutazione di Impatti acustico firmata da un tecnico abilitato in acustica ambientale;

CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:

- la Ditta risulta autorizzata con AIA Determinazione dirigenziale n.416 del 27/02/2015 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Parma, ma a seguito della riduzione del numero massimo di posti scrofe al di sotto della soglia di 750, la Ditta ha presentato istanza di AUA;
- da quanto dichiarato dalla Ditta:
 - il numero massimo di scrofe allevabili è pari a 743;
 - attraverso l'utilizzo di una razione bagnata, l'alimentazione dei capi è a basso tenore proteico;
 - la stabulazione delle scrofe è su pavimento totalmente fessurato con sottostante zona di accumulo che, per scolmatura attraverso canali di scolo, indirizzano il liquame in contenitori esterni;
 - viene utilizzato un sistema di ventilazione artificiale con sistemi di rilevamento della temperatura, per la regolazione della stessa;
- l'attività industriale consiste "nell'allevamento di scrofe per la produzione di suinetti";
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - **EMISSIONI da E07 a E42 "Estrattori dei locali in cui permangono gli animali"**
- è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'AZIENDA AGRICOLA CA BASSA DI FILIPPINI OSVALDO & C. - SOCIETA' SEMPLICE, con Legale rappresentante e Gestore il Sig. Osvaldo Filippini con sede legale e stabilimento siti in comune di Sissa Trecasali (PR), Via Mazzacavallo, 36 CAP 43018, relativamente all'esercizio dell'attività di "Allevamento suini" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E44 "Caldaia a gasolio" Pot.258 KW

EMISSIONE E45 "Caldaia a gasolio" Pot.315 KW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	500	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂):	170	mg/Nm ³
Polveri	50	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONI da E01 a E06 : "Caricamento silos mangimi".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	60	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	15	min.
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	4.5	m
Polveri	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Per gli impianti termici di cui alle emissioni E44 ed E45, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori disposizioni:

1. La riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, è garantito dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo.
2. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, con particolare riguardo per la gestione delle fasi di carico, scarico e movimentazione dei mangimi sui silos di stoccaggio, devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
3. Le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri.
4. Il gestore deve assicurare che tutte le movimentazioni dei mangimi siano effettuate in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.
5. Qualsiasi variazione in aumento del n° di capi allevati riportato nella comunicazione PUA deve essere tempestivamente comunicata ad Arpae;

Buone pratiche di allevamento:

- Programmi di informazione e formazione del personale;

- predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccarlo sversamento di liquami o combustibili) elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc.;
- programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato. Si dovrà essere eseguire una regolare manutenzione delle pompe per i liquami, miscelatori, separatori e dispositivi per lo spandimento. I bacini di accumulo dovrebbero essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;
- addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure in caso di incidente;
- lo stoccaggio dei liquami senza una copertura fissa, deve essere effettuato minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti .

- Riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
- divieto di spandimento sui terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve ;
- evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
- tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento come previsto dal piano di spandimento liquami;
- distribuzione dei liquami con erogatori a pressioni di esercizio inferiore a 6 atmosfere ed eventuale iniezione diretta al suolo;
- i letami e materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento; foraggere temporanee in atto; prati permanenti-pascoli; frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:

- non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
- di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.

Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo :

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa.

Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente:

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Azienda Agricola Cà Bassa
Partita IVA/Codice fiscale:	00730790342
Sede legale:	Via Mazzacavallo 36, nel Comune di Sissa Trecasali.
Gestore:	Filippini Osvaldo
Sede locale impianti:	Via Mazzacavallo 36, nel Comune di Sissa Trecasali.
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Allevamento
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Scrofe allevabili
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	743
Indicatore 2:	Mangime utilizzato
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	4.5 m
Temperatura media emissioni:	295 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	

PM (Materiale Particellare):	100 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	987 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	395 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	504 000 Kg/anno
Ossidi di zolfo (SO _x):	336 Kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2

dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per l'utilizzazione agronomica al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto il rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale 3/2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Sissa Trecasali espresso in data 15/02/2023 prot. n. 2192, e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica 80110 del 06/12/2022, confermato da AUSL in data 10/02/2023 prot. n. 10089, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Sissa Trecasali si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e utilizzazione agronomica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Sissa Trecasali. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Sissa Trecasali, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sissa Trecasali, AUSL Dipartimento di Sanità pubblica e ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Sissa Trecasali all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Rif. Sinadoc: 2022/33636

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



COMUNE DI SISSA TRECASALI

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE, SUAP

Piazza Fontana 1 – località Trecasali protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
43018 SISSA TRECASALI (Parma) suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
Codice Fiscale e Partita IVA Telefono 0521.527042/527043 - Fax 0521.877160
02705440341

Sissa Trecasali, lì 15 dicembre 2022

VIA PEC

Spett.le A.R.P.A.E.
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n. 34/2022 - D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Azienda Agricola Ca' Bassa - insediamento sito in Sissa Trecasali, via Mazzacavallo n. 36 - PARERE DITTA INSALUBRE

Nell'ambito della procedura di cui all'oggetto, con nota del 09/12/2022 prot. n. 201956, acquisita agli atti il 09/12/2022 al prot. n. 16320, Arpae, a seguito di parere di Ausl dipartimento di Sanità Pubblica del 06/12/2022 prot. n. 80110, ha richiesto, ai sensi degli artt. 216 e 217 RD 1265/34RD, il parere del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per ditte insalubri.

La ditta in oggetto, come evidenziato da Ausl servizio SISP di Fidenza nel citato parere, è classificabile come industria "insalubre di prima classe" ai sensi dell'art. 216 del RD 1265/34 (TULLSS), rientrando per l'attività svolta nel punto 1 lettera c) parte prima del DM 05.09.1994.

Trattasi di attività di allevamento di scrofe per produzione di suinetti, già insediata e che opera nel territorio comunale da tempo, per la quale sono state valutate le conformità agli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientali attualmente vigenti.

Con la presente si esprime, a norma del citato RD, parere favorevole allo svolgimento dell'attività prevista, sottolineando che dovranno comunque essere osservate le eventuali prescrizioni impartite in merito dall'autorità competente nel provvedimento finale.

Distinti saluti

IL SINDACO
Nicola Bernardi
(documento firmato digitalmente)

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0080110
DATA: 06/12/2022
OGGETTO: Risposta a: Richiesta parere pratica AUA -SUAP 34/2022 - Azienda Agricola Ca' Bassa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0080110_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	29611D06BE622AD1A9C7138AFC277A45 EAB382F4E78A533506B3671AAE2BAF34



Comune Di Sissa Trecasali
protocollo@postacert.comune.
sissatrecasali.pr.it

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Richiesta parere pratica AUA -SUAP 34/2022 - Azienda Agricola Ca' Bassa

Si comunica in riferimento alla comunicazione inviata dal Comune di Sissa Trecasali con nota prot. 15139 del 17.11.2022 relativa all'Istanza AUA presentata dalla ditta Azienda Agricola Cà Bassa, per l'insediamento sito in comune di Sissa Trecasali, via Mazzacavallo n. 36 (pratica SUAP n. 34/2022).

Il passaggio da AIA ad AUA è richiesto a seguito della modifica in diminuzione del numero di capi potenzialmente allevabili.

Si prende atto che l'allevamento avente codice 043PR001, a seguito delle modifiche interne dei locali di allevamento, avrà una potenzialità inferiore a 750 scrofe. L'azienda alleva scrofe per la produzione di suinetti che vende a circa 7 kg.

L'allevamento è stato oggetto di valutazione da parte dello scrivente Servizio anche negli anni precedenti a seguito di modifiche dell'AIA, non rilevando particolari problematiche.


Osservato che non risultano, agli atti dello scrivente Servizio, segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime, per quanto di competenza del SISP, parere favorevole alla richiesta, ricordando che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani



Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0010089
DATA: 10/02/2023
OGGETTO: Risposta a: Richiesta parere AUA pratica suap 34/2022 - Azienda Agricola Ca' Bassa. Comune di Sissa Trecasali

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali


CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0010089_2023_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena	9FFD77D34B70309A231B853DDE37C0A9 EF54B210F95D81B8E3D5E1E4386092E0





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Sissa Trecasali - Comune
Di Sissa Trecasali
protocollo@postacert.comune.
sissatrecasali.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Richiesta parere AUA pratica suap 34/2022 - Azienda Agricola Ca' Bassa.
Comune di Sissa Trecasali

Si comunica in riferimento alla comunicazione inviata dal Comune di Sissa Trecasali in data 30.01.2023, con cui sono state inoltrate le integrazioni relative all'istanza AUA presentata dalla ditta Azienda Agricola Cà Bassa, per l'insediamento sito in comune di Sissa Trecasali, via Mazzacavallo n. 36 (pratica SUAP n. 34/2022).

Valutate le integrazioni si conferma quanto indicato nel parere favorevole espresso in data 06.12.2022 prot. 80110.

In merito a quanto riportato nella relazione di impatto acustico, premesso che la stessa ha mostrato che in periodo diurno e notturno sia i livelli assoluti di immissione, che i livelli differenziali di immissione, risultano conformi ai limiti fissati dalla vigente normativa, si ricorda che dovranno trovare attuazione le indicazioni contenute nelle conclusioni della relazione stessa ed in particolare: gli automezzi dovranno sostare a motore spento e dovranno evitare le manovre non indispensabili durante le fasi di arrivo e partenza ed il personale dovrà avere cura nello svolgimento delle attività al fine di ridurre al minimo ogni fonte di possibile disturbo, evitando di generare rumori inutili.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 3



COMUNE DI SISSA TRECASALI

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE E SUAP

Piazza Fontana 1 – località Trecasali
43018 Sissa Trecasali (Parma)
Codice Fiscale e Partita IVA 02705440341

protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
Telefono 0521.527044 - Fax 0521.877160

Sissa Trecasali, lì 15.02.2023

VIA PEC

Spett.le ARPAE SAC
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: DPR 59/2013 – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta Azienda Agricola Ca' Bassa (pratica SUAP n. 34/2022) insediamento ubicato in Sissa Trecasali, via Mazzacavallo n. 36 – trasmissione pareri

Con la presente, in merito all'istanza in oggetto presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di Sissa Trecasali in data 27.07.2022 prot. n. 9717, si trasmette in allegato, per gli adempimenti di competenza, il parere inoltrato allo scrivente SUAP da Ausl SIP - Distretto di Fidenza del 06.12.2022 prot. n. 80110, acquisito agli atti il 07.12.2022 al prot. n. 16131, confermato da Ausl con successiva nota del 13.02.2023 prot. n. 10089, acquisita agli atti il 13.02.2023 al prot. n. 2000, a seguito delle integrazioni prodotte dalla ditta in data 25.01.2023 al prot. n. 992 ed al contempo si riporta si seguito il parere di competenza del comune di Sissa Trecasali. Si segnala inoltre che alla data odierna non risulta pervenuto agli atti il parere di competenza dell'Ente di Gestore per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

In riferimento all'istanza di AUA cui all'oggetto, presentata dalla ditta Azienda Agricola Ca' Bassa, per l'insediamento ubicato in Sissa Trecasali, via Mazzacavallo n. 36, adibito ad attività di allevamento suini, dalla verifica della documentazione agli atti e successive integrazioni, si comunica, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, quanto segue:

Trattasi di richiesta di passaggio da regime AIA a quello di AUA per diminuzione del numero di capi potenzialmente allevabili;

- per quanto concerne le **emissioni in atmosfera**, si attesta la compatibilità urbanistica dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti;
- relativamente alla **matrice scarichi**, si specifica che nell'ambito dell'insediamento in argomento, è stata rilasciata dal comune di Trecasali in data 01.04.2014 prot. n. 2767, autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dalla casa del custode, intestata al sig. Filippini Angelo Ezio. Nell'ambito della procedura di AUA il sig. Filippini Osvaldo, in qualità di titolare della ditta e nuovo intestatario dello scarico ha dichiarato che nulla è stato modificato rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche con recapito in acque superficiali, provenienti da un immobile ad uso civile di consistenza monofamiliare, come dichiarato senza modifiche rispetto alla situazione autorizzata, si evidenzia che tali condizioni rientrano nella fattispecie di cui al punto 4.7-III della DGR n. 1053/2003, a norma della quale è prevista la forma di rinnovo tacito dell'autorizzazione allo scarico. Tuttavia nel caso in cui vi sia una diversa destinazione d'uso, un ampliamento, una ristrutturazione, una trasformazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto, come previsto dall'art. 124, comma 12, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla voltura, nell'ambito della procedura di AUA in corso, della suddetta autorizzazione allo scarico domestico, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

- in merito alla **matrice rumore** si prende atto della valutazione di impatto acustico redatta in data 04.01.2023 dal tecnico competente in acustica ambientale, dott. Daniela Di Cola, con la quale viene dichiarato che nel periodo diurno e notturno i livelli assoluti e quelli differenziali di immissione risultano conformi ai limiti fissati dalla vigente normativa. Si specifica inoltre che l'insediamento in oggetto ricade in classe acustica III "aree di tipo misto" del piano di zonizzazione acustica comunale, approvato con DCC n. 22 del 10.05.2022.
Si ricorda che dovrà essere garantito il rispetto di quanto indicato nella richiamata valutazione in ordine alle seguenti attività gestionali: gli automezzi dovranno sostare a motore spento e dovranno evitare le manovre non indispensabili durante le fasi di arrivo e partenza ed il personale dovrà avere cura nello svolgimento delle attività al fine di ridurre al minimo ogni fonte di possibile disturbo, evitando di generare rumori inutili.

In merito all'istanza di AUA in oggetto, verificata la conformità di quanto presentato con i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale vigenti, si esprime, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, parere favorevole con prescrizioni allo svolgimento dell'attività prevista, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni e disposizioni impartite in merito dall'autorità competente.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Ing. Paola Delsante
(documento firmato digitalmente)

Allegato 4

TERMINAZIONE N. 62 DEL 15/02/2023

OGGETTO: ZSC/ZPS IT4020017 "AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL TORRILE". VALUTAZIONE D'INCIDENZA SU ISTANZA DI RILASCIO DI AUA IN SOSTITUZIONE ALL'AIA ESISTENTE, A SEGUITO MODIFICA IN DIMINUZIONE DEL NUMERO DI CAPI POTENZIALMENTE PRESENTI IN ALLEVAMENTO SUINICOLO IN COMUNE DI SISSA TRECASALI. PRATICA SUAP 34/2022. RICHIEDENTE AZIENDA AGRICOLA CÀ BASSA.

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali

OGGETTI

la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1816 del 22.09.2003 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come (ZPS) Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE;

la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1756 del 02.11.2021 "Proposta di ampliamento della ZSC/ZPS IT4030011 Casse di espansione del Secchia e della ZSC/ZPS IT4020017 Aree delle Risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile";

la deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna n.9 del 20 luglio 2010 che istituisce la Riserva Naturale Regionale "Torrile e Trecasali";

l'art. 107 commi 1, 2, 3 e 108 comma 2 del TUEL;

l'art. 4 del D.lgs. 31 marzo 2001 n. 165;

la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";

la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);

la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";

la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";

la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";

la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

la direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

il DPR n. 357 dell'08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii;

la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";

la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";

la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";



- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1203 del 21 settembre 2020;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.2 del 27.01.2022 di nomina delle posizioni organizzative relative all'Area Tecnica-Struttura Autorizzazioni Ambientali a valere per il periodo dal 01.02.2022 al 31.12.2023

Vista la nota prot. 189582 del 17/11/2022, assunta a protocollo n. 6080 del 18.11.2022 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale ARPAE-SAC di Parma ha trasmesso richiesta di parere, mediante indizione di conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n.241/1990 e s.m.i. da effettuare in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, in merito l'istanza presentata dall'Azienda Agricola Cà Bassa relativa al rilascio di AUA in sostituzione all'AIA esistente, a seguito di modifica in diminuzione del numero di capi potenzialmente presenti nell'allevamento suinicolo situato in Comune di Sissa Trecasali;

Vista la nota prot. 15139 del 17/11/2022, assunta a protocollo n. 6083 del 18.11.2022 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale il Comune di Sissa Trecasali ha trasmesso la documentazione relativa all'istanza di cui sopra richiedendo l'espressione del parere di competenza mediante indizione di conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n.241/1990 e s.m.i. da effettuare in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, pratica SUAP 34/2022;

Vista la nota prot. 1307 del 30.01.2023, assunta a protocollo n. 487 del 30.01.2023 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale il Comune di Sissa Trecasali ha trasmesso documentazione integrativa relativa all'istanza sopra descritta;

Considerato che:

- la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione all'Autorizzazione Integrata Ambientale esistente è motivata dalla modifica, in diminuzione, del numero di capi potenzialmente presenti nell'allevamento suinicolo, conseguente all'adeguamento alla normativa per il benessere animale, che prevedere maggiori spazi per la stabulazione dei capi allevati;



- nell'AUA sono ricompresi lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche provenienti della civile abitazione presente nel sito di allevamento, le emissioni in atmosfera di tipo sonore e di gas di scarico derivati dalla centrale termica, rimaste invariate, nonché l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e le emissioni odorigene, entrambi adeguati alla nuova consistenza in diminuzione del bestiame allevato;
- l'allevamento ricade all'esterno della Riserva Regionale Torrile Trecasali;
- l'allevamento ricade all'interno della ZSC/ZPS IT4020017 "Aree delle Risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po", in adiacenza all'habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition" e Pa "Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (Phragmition), presenti all'interno del corso d'acqua denominato canale Lorno, ma che non si ravvisa la necessità di altre valutazioni di carattere ambientale, in quanto ricompreso nell'AUA non interferisce direttamente o indirettamente con specie o habitat di interesse comunitario;

RITENUTO di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di concludere favorevolmente la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che il rilascio dell'AUA sopra descritta in sostituzione dell'AIA esistente, non determina una incidenza negativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZSC/ZPS IT4020017 "Aree delle Risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po", a condizione che siano osservate le seguenti misure di mitigazione:
 - il titolare dell'AIA deve mantenere in efficienza il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche con periodici interventi di pulizia e manutenzione dell'impianto;
2. Di richiedere che le presenti misure di mitigazione siano riportate nel verbale della conferenza dei servizi e nel disciplinare dell'AUA;
3. Di dare atto che la presente valutazione di incidenza si intende rilasciata nei limiti delle competenze dell'Amministrazione scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti;
4. Di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa all'ARPAE-SAC di Parma e al Comune di Sissa Trecasali;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area

**PARCHI
DEL
DUCATO**



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**

*Sede Legale c/o Unione Montana Appennino Parma Est
Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)*

PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.